



PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'AMICIZIA E LA COLLABORAZIONE

tra la Regione del Veneto e lo Stato dell'Iowa

La Regione del Veneto della Repubblica Italiana e lo Stato dell'Iowa degli Stati Uniti d'America, di seguito denominate le Parti

Premesso che il presente Protocollo di Intesa è volto a promuovere i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti;

Considerata la proficua esperienza maturata durante gli anni di attuazione dei precedenti Protocolli di Intesa, sottoscritti il 15 dicembre 1997, il 20 marzo 2006 e il 19 ottobre 2018;

Visti i profondi vincoli di amicizia e gli scambi in ambito culturale ed economico che uniscono i rispettivi territori;

Nell'intento di rafforzare i rapporti e favorire lo sviluppo reciproco attraverso un'ampia attività di cooperazione;

Desiderosi di rinnovare l'intesa firmata il 19 ottobre 2018, nell'ambito delle proprie competenze, stabiliscono di sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa.

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Le Parti intendono promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco attraverso la collaborazione in programmi comuni e mutualmente vantaggiosi nei settori della scienza, della tecnologia, della formazione e dell'istruzione, dell'industria agroalimentare e vitivinicola, della cultura, del turismo, dello sport, sostenendo la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, le tecnologie pulite, la digitalizzazione e l'informatizzazione.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)



70a5a5ec



Il presente Protocollo di Intesa sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e statunitense, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Le Parti promuoveranno la collaborazione nei settori di interesse indicati all'Articolo 1 coinvolgendo il sistema universitario e i centri di ricerca di entrambe le Parti, nel rispetto della loro autonomia, favorendo gli scambi di studenti, professori e ricercatori.

Le Parti favoriranno collaborazioni congiunte coinvolgendo le associazioni di imprese anche attraverso scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori economici. Le Parti promuoveranno la partecipazione di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, culturali e sportive nei rispettivi territori.

Con riferimento alle filiere dei settori identificati, le Parti incoraggeranno la formazione di partenariati in iniziative a favore delle piccole e medie imprese. Le azioni finalizzate al sostegno della collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi piani di promozione nazionali e regionali.

Le Parti si potranno riunire annualmente, a rotazione nei due Paesi, allo scopo di promuovere le azioni di collaborazione.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Nell'ambito delle rispettive normative, le Parti convengono di sostenere le attività previste in applicazione della presente Protocollo di Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea, e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato italiano.

Articolo 5

(Informativa)



70a5a5ec



Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo di Intesa potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Protocollo.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Protocollo di Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Trattamento dati personali e riservatezza)

Ciascuna parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo di Intesa, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 9

(Efficacia e Durata)

Il presente Protocollo di Intesa acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque anni. Essa potrà essere rinnovata espressamente tra le Parti, per altri cinque anni, attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Protocollo di Intesa tramite comunicazione scritta all'altra Parte.



70a5a5ec



ALLEGATO: Nota di accompagnamento all'Articolo 8 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Firmato a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Regione del Veneto

(Il Presidente)

Per lo Stato dell'Iowa

(Il Governatore)



Nota di accompagnamento all'Articolo 8 (*Trattamento dati personali e riservatezza*) del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto (Italia) e Stato dell'Iowa (Stati Uniti)

Con riferimento all'art.8 (*Trattamento dati personali e riservatezza*) si precisa che, poiché la formulazione attuale non prevede l'acquisizione di tutte le garanzie indicate dall'art.46 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), l'eventuale trasferimento di dati personali da parte della Regione del Veneto verso gli Stati Uniti d'America potrà avvenire solo per importanti motivi di interesse pubblico nazionale ai sensi dell'art.49 del citato Regolamento. Si evidenzia inoltre che tale eventuale deroga al divieto del trasferimento dei dati non potrà avvenire in modo sistematico o su larga scala.

Si attesta infine che la base giuridica del trattamento dei dati personali nell'ambito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in oggetto è la legge 5 giugno 2003, n. 131.



70a5a5ec

